

3. Se i certificati sono rilasciati per quantitativi inferiori a quelli richiesti, l'operatore può ritirare per iscritto la propria domanda nel termine di tre giorni lavorativi a decorrere dalla data di rilascio del certificato. In tal caso, la cauzione relativa al certificato viene svincolata.

4. La quantità massima disponibile è pubblicata dall'autorità competente nell'ultima settimana del mese precedente a quello in cui vengono presentate le domande.

Articolo 5

La validità dei certificati di esonero e di aiuto scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese di rilascio.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 1996.

Per la Commissione

Frenz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

(in tonnellate)

Luppolo dei codici NC 1210 e 1302 13 00

Guadalupa	1
Martinica	3
Riunione	11